



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. k) (pugno), e 27/2, lett. a), (colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnato, assunto nella riunione in data 30/10/2024, Comunicato GST/C1/03, pubblicato in pari data, sanziona il Sig. Raffele Riggi, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago SSDARL, con la squalifica di tre settimane (dal 28/10/2024 al 17/11/2024 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 14 novembre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Ayv. Achille Reali